




**Regione Veneto
Città Metropolitana di Venezia
Comune di Quarto d'Altino**

R

2

**Piano di Gestione del Demanio della Navigazione
Disciplina degli spazi acquei interni
Norme Tecniche Operative: Parte prima e parte seconda**



Progettisti

urb. Francesco Finotto
arch. Valter Granzotto

Collaboratori

urb. Giovanni Maria Cenzato

Sindaco

arch. Claudio Grosso

Ufficio Tecnico:

arch. Gianmaria Barbieri
arch. jr. Nicola Candian

Adozione:

Approvazione:



PROTECO engineering s.r.l. - Via Cesare Battisti n.39 | 30027 San Dona' di Piave (VE) |
Cod. Fisc. e Part. IVA 03952490278 | tel 0421-54589 | fax 0421 54532 | mail: protecoeng@protecoeng.com |
Pec:protecoengineeringsrl@legalmail.it

Dicembre 2025

Sommario

Parte Prima: Disciplina degli interventi.....	3
Art. 1. Elementi costitutivi del Piano di Gestione del Demanio della Navigazione interna.....	3
Art. 2. Campo di applicazione del Piano di Gestione del Demanio della Navigazione interna .	4
Art. 3. Disciplina degli ambiti di intervento.....	4
Art. 4. Interventi ammessi e procedure relative	6
Art. 5. Dati quantitativi di progetto	8
Art. 6. Attracchi, pontili	9
Art. 7. Contributo di costruzione	9
Art. 8. Ulteriori disposizioni attuative	9
Parte Seconda: Tipologie e forme aggregative delle infrastrutture	12
Art. 1. Definizioni.....	12
Art. 2. Norme generali per tutti i manufatti e l'occupazione degli spazi acquei.....	13
Tipologie e forme aggregative delle infrastrutture	15



Parte Prima: Disciplina degli interventi

Art. 1. Elementi costitutivi del Piano di Gestione del Demanio della Navigazione interna

1. Il Piano di Gestione del Demanio della Navigazione interna è costituito dai seguenti elaborati:

a) elaborati di analisi:

A.1	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento	1:100.000
A.2	Piano Territoriale Generale Metropolitan	1:100.000
A.3	Piano Ambientale del Parco Regionale del Fiume Sile	1:10.000
A.4	Programmazione e pianificazione comunale: P.I.	1:20.000
A.5.1	Programmazione e pianificazione comunale: P.A.T. - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	1:20.000
A.5.2	Programmazione e pianificazione comunale: P.A.T. - Carta delle Invarianti	1:20.000
A.5.3	Programmazione e pianificazione comunale: P.A.T. - Carta delle Fragilità	1:20.000
A.5.4	Programmazione e pianificazione comunale: P.A.T. - Carta delle Trasformabilità	1:20.000
A.6	Corografia generale: Quadro d'unione Tavole e competenze gestionali	1:15.000
A.7	Repertorio Tavole di Rilievo	1:5.000
A.8	Repertorio Schede di Rilievo - Planimetrie ortofotografiche	1:1.000
A.9	Repertorio Schede di Rilievo - Schede attributi	----
A.10	Repertorio fotografico dello stato delle concessioni	-----
A.11	Confronto con le previsioni del Piano Ambientale	1:5.000

b) elaborati di Progetto:

R.1	Relazione tecnica - Dimensionamento	----
R.2	Norme Tecniche Operative: Parte Prima - Disciplina degli interventi Parte Seconda - Tipologie e forme aggregative delle infrastrutture	----
P.1	Repertorio Tavole di Piano	1:5.000
P.2	Repertorio Schede di Piano	1:1.000



Art. 2. Campo di applicazione del Piano di Gestione del Demanio della Navigazione interna

1. Il presente Piano di Gestione del Demanio della Navigazione interna è redatto ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato A alla DGR nr. 251 del 06 marzo 2018 "*Linee guida per la gestione del Demanio della Navigazione in attuazione della delega ai Comuni disposta dalla L.R. 29 dicembre 2017, n. 46*" ed individua per il fiume Sile gli ambiti e le tipologie di intervento necessari al potenziamento e allo sviluppo della navigazione da diporto, turistica, di pesca professionale e commerciale; tali ambiti comprendono gli spazi acquei e le pertinenze a terra appartenenti al demanio della navigazione interna destinati ad ospitare i manufatti e le strutture collegate alla varie attività nautiche.

2. Le presenti norme disciplinano gli spazi acquei occupati dalle unità di navigazione in area demaniale e gli interventi di conservazione, ripristino, riqualificazione e nuova installazione delle relative strutture di supporto agli ormeggi, sia a livello tipologico che ambientale comprese entro il campo di intervento di cui al precedente comma 1.

3. Nelle aree soggette all'applicazione della disciplina del Piano di Gestione del Demanio della Navigazione interna, devono essere applicate le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 6/2002, "Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interne".

Art. 3. Disciplina degli ambiti di intervento

1. Negli elaborati grafici di progetto di cui al precedente Art. 1, comma 1, lettera b) (Tav. P1 - Repertorio Tavole di Piano) sono individuati i seguenti ambiti di intervento:

- a) Ambito di riorganizzazione e/o ampliamento degli ormeggi;
- b) Ambito idoneo a nuovi ormeggi;
- c) Passo barca;
- d) Alaggio.

2. Il Piano di Gestione del Demanio della Navigazione interna prevede la razionalizzazione e la redistribuzione degli ormeggi e delle relative strutture di supporto, individuando i singoli ambiti per l'insediamento delle infrastrutture funzionali alla navigazione, contrassegnati nella cartografia di progetto con idonea sigla:

- a) ATT = Attracco;
- b) PON = Pontile;
- c) AL = Alaggio;
- d) PB = Passo Barca



3. Gli interventi negli ambiti di cui al precedente comma 1 devono essere tesi al recupero, alla riorganizzazione e alla redistribuzione, anche attraverso ampliamento laddove ammesso, delle strutture esistenti, nonché alla razionalizzazione degli insediamenti in ordine all'occupazione degli spazi acquei, golenali e arginali, secondo criteri di compatibilità con l'ambiente naturalistico interessato.

4. Entro gli ambiti di cui al precedente comma 1 è ammessa, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione, la ricostruzione e il nuovo inserimento di manufatti, da realizzarsi secondo le indicazioni tipologico-costruttive di cui alle presenti norme, nonché il recupero ambientale dell'area golenale e arginale pertinente; il numero massimo di ormeggi previsti in ciascun ambito è quello precisamente indicato in ciascuna scheda dell'elaborato P1 - Repertorio Tavole di Piano, e riassunta nella tabella di cui all'art. Art. 5 delle presenti norme.

5. All'interno degli ambiti di intervento di cui al precedente comma 1, per conformazione delle arginature e la disponibilità di adeguate aree di sosta, potranno essere previste delle concessioni attrezzate per l'accesso a persone con disabilità. Ove possibile, per i posti barca singoli, possono essere realizzati manufatti che permettono l'accessibilità a persone disabili su richiesta dell'intestatario della concessione.

6. La tipologia indicata per i manufatti tiene conto delle caratteristiche ambientali del sito, del regime idraulico delle aste fluviali e delle dimensioni degli spazi acquei interessati dagli interventi, nonché degli elementi tradizionali costitutivi il paesaggio locale degli insediamenti fluviali.

7. È fatto obbligo agli assegnatari di provvedere all'ottenimento di un provvedimento concessorio per l'occupazione degli spazi nelle aree demaniali e alla presentazione di idoneo titolo abilitativo agli organi preposti come previsto dal *Regolamento comunale per la disciplina degli spazi acquei interni*, necessari per l'adeguamento delle infrastrutture di attracco e ormeggio alle disposizioni di cui alle presenti norme, e/o al nuovo inserimento, secondo le modalità costruttive, i rapporti dimensionali e le tipologie previste nel presente Piano, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo Art. 4 .

8. Negli elaborati grafici di progetto di cui al precedente Art. 1, comma 1, lettera b) (elaborato P1- Repertorio Tavole di Piano) sono individuati altresì seguenti elementi:

a) Pontile pubblico;

9. Per eventuali elementi non conformi al piano sono ammessi solo gli interventi di rimozione ed eventuale trasferimento in ambiti idonei secondo le procedure di cui al successivo articolo. Il pontile pubblico è destinato al servizio pubblico.



10. Gli attracchi, i pontili e comunque tutte le infrastrutture oggetto del presente Piano, dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a 10,00 ml dalle tubazioni di scarico degli impianti idrovori.

11. Eventuali strutture di alaggio dovranno essere realizzate in conformità con le caratteristiche del tratto arginale interessato e realizzate con modalità che non richiedano strutture fisse al suolo.

12. Le previsioni localizzative di piano contenute nell'elaborato di progetto P2 – Repertorio Schede di Piano, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) hanno valore indicativo e potranno subire delle motivate variazioni in sede di intervento.

Art. 4. Interventi ammessi e procedure relative

1. Tutti gli interventi da realizzarsi entro gli ambiti per l'insediamento delle infrastrutture fluviali sono da considerarsi in attuazione diretta del presente Piano.

2. Per tutti i manufatti ed opere, compresi entro gli ambiti di piano, sia esistenti che di progetto, per i quali si preveda la conferma, l'adeguamento alle presenti disposizioni o la nuova costruzione, dovrà essere acquisito un provvedimento concessorio per l'occupazione dello spazio acqueo e presentato idoneo titolo abilitativo edilizio, previa acquisizione dei pareri degli enti, secondo le modalità definite nel *Regolamento Comunale per la disciplina degli spazi acquei interni*.

3. Tutti gli interventi previsti dal Piano devono essere eseguiti nel pieno rispetto delle relative prescrizioni tipologiche contenute nella Parte Seconda delle NTO - *Tipologie e forme aggregative delle infrastrutture*.

4. Per i manufatti da trasferire in zone contigue, a seguito di riorganizzazione degli ambiti per l'insediamento delle infrastrutture fluviali, saranno consentiti interventi di ricostruzione e di nuova costruzione.

5. Per i manufatti oggetto di intervento, a seguito di riorganizzazione degli ambiti, nonché per quelli di nuovo insediamento, gli interventi di nuova costruzione saranno eseguiti nel rispetto degli specifici parametri stabiliti dalla presente normativa.

6. In sede di realizzazione degli interventi di adeguamento alle disposizioni di cui al presente Piano, è vietata qualsiasi opera di scavo dei tratti golenali e arginali; inoltre, in generale, gli attraversamenti degli argini per l'accesso alle strutture di ormeggio e/o ricovero natanti, dovranno essere realizzati con elementi amovibili, semplicemente appoggiati all'opera di difesa idraulica. L'organizzazione delle passerelle di collegamento



tra le strutture dovrà minimizzare il numero di punti di accesso alle strutture stesse in attraversamento degli argini.

7. A livello generale, in tutti gli ambiti e le aree d'intervento individuati nel presente Piano, in corrispondenza di ciascuna concessione, dovrà essere garantita, ad opera del titolare della concessione, l'esecuzione periodica della manutenzione del verde arginale.

8. In ogni caso, per qualsiasi intervento previsto dal Piano di Gestione, soggetto a idoneo titolo abilitativo, che interessi i manufatti a ridosso dei corsi d'acqua, è fatto obbligo di provvedere, nel rispetto delle competenze degli organi preposti, alla contestuale pulizia dei tratti arginali e golenali interessati, con successivi interventi manutentori da attuarsi con frequenza almeno semestrale. A tale scopo sarà favorita la costituzione di forme unitarie di gestione e manutenzione degli insediamenti tra i concessionari di nuclei di manufatti, per la gestione unitaria delle operazioni di manutenzione degli insediamenti.

9. Lungo le rive e i presidi spondali, oggetto di pontili e attracchi, che presentino ammaloramenti, discontinuità o danneggiamenti potrà venir prescritto, in sede di progetto esecutivo, dalla U.O. Genio Civile di Venezia a seguito di verifiche puntuali, la necessità di realizzare preventivamente apposite opere di difesa a cura e spese del soggetto richiedente.



Art. 5. Dati quantitativi di progetto

1. Nelle tabelle riportate di seguito sono indicati gli ormeggi esistenti e le quantità massime di progetto, suddivisi per ambito, per ciascun spazio acqueo disciplinato dal presente Piano fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

Scheda	Ambito di localizzazione	Totale stato di fatto	Aggiuntivi di progetto	Totali
1	1	1	0	1
1	1.1	0	1	1
2	2	5	0	5
2	2	0	0	0
2	2.1	0	10	10
2	2.2	0	4	4
3	3	1	0	1
4	4	1	0	1
4	5	1	0	1
5	6	1	0	1
6	7	1	0	1
7	8	2	0	2
8	9	1	0	1
8	9.1	1	0	1
9	10.1	1	0	1
10	10	1	0	1
11	11	1	0	1
11	12	2	0	2
12	13	14	0	14
13	14	14	0	14
13	15	6	0	6
14	16	10	0	10
15	17	0	3	3
15	17	13	1	14
15	17.1	0	1	1
15	18	0	4	4
15	18	1	0	1
15	18.1	0	1	1
16	19	0	3	3
17	20	0	9	9
17	20	0	16	16
17	20.1	0	1	1
	TOTALE	78	54	132

2. È ammesso lo spostamento di ormeggi tra due ambiti posti in successione fino al 30% della somma delle quantità massime previste nei medesimi ambiti, arrotondandone per difetto le quantità.



Art. 6. Attracchi, pontili

1. Nei tratti identificati come idonei nelle tavole di piano possono essere realizzate nuove strutture secondo le indicazioni riportate nella seconda parte delle NTO - (Tipologie e forme aggregative delle infrastrutture). Per l'occupazione dello spazio acqueo e la realizzazione delle opere è necessario ottenere la concessione e i titoli abilitativi prescritti, oltre ai pareri obbligatori relativi, in ottemperanza al Regolamento Comunale per la disciplina degli spazi acquei interni.

2. Per quanto attiene ai materiali che dovranno essere impiegati è consentito l'utilizzo esclusivamente del legno, in forma di pali, per i montanti verticali di sostegno da infiggere nell'alveo fluviale. I natanti dovranno essere ormeggiati a pali decorosi del tipo briccola.

3. Le opere di costruzione e/o sistemazione non devono comportare processi di "cementificazione" delle sponde.

4. Per gli attracchi e pontili esistenti conformi al piano sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/01.

5. Gli spazi acquei destinati all'ormeggio, nonché alle relative strutture di supporto (attracchi e pontili), non possono occupare più di un quarto della larghezza dello spazio acqueo navigabile, fermo restando che le caratteristiche batimetriche e morfologiche dello stesso possono imporre un ingombro inferiore.

Art. 7. Contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione è disciplinato, oltre che dall'art. 16 (L) – "Contributo per il rilascio del permesso di costruire" del D.P.R. 06 giugno 2001 n.380 e successive modifiche ed integrazioni, anche dall'allegato alla Delibera di Giunta Comunale.

Art. 8. Ulteriori disposizioni attuative

1. Laddove sia presente un'interferenza con i servizi dell'acquedotto e della rete della fognatura nera/mista di competenza dell'Ente Gestore o della relativa fascia di rispetto, ogni intervento è condizionato dalla successiva acquisizione di specifica Valutazione Tecnica vincolante da parte del medesimo Ente.

2. In sede di realizzazione di ciascun intervento relativo a nuovi ormeggi è obbligatoria la Valutazione di Incidenza Ambientale (ai sensi della LR 12/2024 con le modalità del Regolamento attuativo in materia di VInCA n. 4 del 9 gennaio 2025) per



valutare la presenza di eventuali habitat, habitat di specie e specie di interesse comunitario. In particolare non si dovranno interessare ovvero sottrarre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e negli ambiti di Piano a questi contermini siano messe in atto idonee modalità attuative tali da non determinare, anche temporaneamente, alcuna modifica dei relativi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali (che ne comporterebbero il degrado) in particolare per gli habitat di interesse comunitario: 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*” e 91E0* “Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)”.

3. Per tutti gli interventi posti in prossimità dei corsi d'acqua oggetto di tutela, si richiama il rispetto della normativa specifica in materia di polizia idraulica e in particolare di quanto previsto dall'articolo 96 del RD n. 523 del 25/07/1904 che risulta inoltre funzionale a garantire la sostenibilità ambientale delle trasformazioni.

4. Ai sensi del R.D. 523/1904 le opere accessorie alla navigazione non potranno intaccare, con scavi e strutture fisse il corpo arginale, né produrre movimento del terreno nella fascia di 10 m dal piede dell'argine. Eventuali strutture semplicemente appoggiate e amovibili/temporanee potranno essere realizzate previa valutazione della U.O. Genio Civile di Venezia nell'ambito del nullaosta di competenza.

5. Deve essere mantenuta invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate (Pesci: *Cobitis bilineata*, *Lethenteron zanandreae*, *Sabanejewia larvata*, *Aphanius fasciatus*, *Knipowitschia panizzae*, *Pomatoschistus canestrinii*; Insetti: *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*; Anfibi: *Rana latastei*; Rettili: *Emys orbicularis*; Uccelli: *Acrocephalus arundinaceus*, *Acrocephalus melanopogon*, *Acrocephalus palustris*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Alcedo atthis*, *Anas acuta*, *Anas crecca*, *Anas platyrhynchos*, *Ardea alba*, *Ardea cinerea*, *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Aythya ferina*, *Aythya nyroca*, *Botaurus stellaris*, *Bucephala clangula*, *Cyanecula svecica*, *Egretta garzetta*, *Emberiza schoeniclus*, *Fulica atra*, *Ixobrychus minutus*, *Mareca penelope*, *Mareca strepera*, *Mergus serrator*, *Microcarbo pygmaeus*, *Netta rufina*, *Nycticorax nycticorax*, *Panurus biarmicus*, *Phalacrocorax carbo sinensis*, *Podiceps auritus*, *Podiceps cristatus*, *Podiceps grisegena*, *Podiceps nigricollis*, *Rallus aquaticus*, *Remiz pendulinus*, *Spatula clypeata*, *Spatula querquedula*, *Tachybaptus ruficollis*, *Tadorna tadorna*; Mammiferi: *Myotis myotis*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Muscardinus avellanarius*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per tali specie (prevedendo il rafforzamento ovvero l'incremento delle condizioni ecotonali, principalmente quelle a canneto già esistenti (limitando la rimozione della vegetazione, in corrispondenza delle superfici a



canneto/tifeto e dei nuclei boscati/arbustivi di entità autoctone, legnosa al solo punto di accesso alle strutture di attracco e ormeggio che, in questi casi, non dovranno essere del tipo “A.3 – Paralleli alla riva marginata con banchina” a meno di provvedere ad un congruo ripristino di tali complessi vegetazionali in aree contermini, da rendersi conformi al geosigmeto planiziale igrofilo della vegetazione perialveale della bassa pianura (*Salicion eleagni*, *Salicion albae*, *Alnion incanae*).



Parte Seconda: Tipologie e forme aggregative delle infrastrutture

Art. 1. Definizioni

1. Si riportano di seguito le principali definizioni utilizzate nelle Norme Tecniche Operative:

Attracco	Tipo di approdo generalmente situato in acque non comprese entro porti, costituito da uno o più pali, generalmente infissi nell'alveo fluviale, per l'attracco di imbarcazioni. Nella struttura arginale può essere posta in opera una palancata con funzione di contenimento e rinforzo dell'argine, che, se abbinata alla posa in opera orizzontale di un tavolato ligneo, può agevolare le operazioni di salita e discesa dalle barche (banchina)
Banchina	Tavolato di accesso all'imbarcazione, parallelo alla riva e aderente a questa.
Briccola	Palo che delimita lo spazio acqueo in concessione e permette l'assicurazione della barca.
Manufatto	L'insieme delle strutture lignee che compongono l'attracco e l'ormeggio.
Ormeggio	Per ormeggio s'intende lo spazio acqueo occupato dall'unità di navigazione in area demaniale. L'ormeggio può essere: a) fisso, assegnato sulla base di quanto previsto dall'art. 9 dell'allegato A alla DGR 251/2018 - Linee guida per la gestione del Demanio della Navigazione; b) temporaneo, assegnato provvisoriamente ad ore o a giorni; c) di pubblica utilità, riservato ad Enti ed organi che svolgono funzioni di ordine e sicurezza pubblica, protezione civile, o altre finalità collettive da stabilirsi con apposito provvedimento di Giunta Comunale; d) di interesse pubblico in gestione esclusiva dell'Autorità demaniale.
Paline	Palo di sostegno delle passerelle o dei pontili.
Passerella	Tavolato di accesso all'imbarcazione, perpendicolare alla riva.
Passo a barca	Servizio di traghetto fluviale, gestito con una barca, usato tradizionalmente per trasportare persone e merci tra le sponde del fiume Sile ed oggi per turismo e mobilità dolce.
Pontile	Tavolato di accesso all'imbarcazione, avente lunghezza variabile, installato in maniera permanente sulle sponde arginali, oppure mobile, con strutture galleggianti.



Art. 2. Norme generali per tutti i manufatti e l'occupazione degli spazi acquei

1. Tutti gli interventi devono rispettare le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale (R.D. 523/1904), alla navigazione (R.D. 959/1913) al divieto assoluto di piantumazione di alberature, secondo le distanze previste dal R.D. 523/1904 ed alle reti di bonifica (R.D. 368/1904), come ad esempio quelle inerenti alle distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e degli scavi, poiché le opere in prossimità di rilevati arginali o sponde devono essere specificatamente autorizzate, con apposito iter istruttorio, dall'Ente avente competenza sul corso d'acqua interessato.

2. I progetti di dettaglio di tutti gli insediamenti da realizzarsi nell'ambito degli spazi acquei dovranno rispettare le norme tecniche e le modalità distributivo/aggregative specificate nei titoli riportati nel presente documento.

3. Numero, dimensioni e disponibilità di tali spazi dovranno risultare chiaramente riscontrabili negli elaborati progettuali e nella documentazione tecnica relativa a ciascun insediamento o infrastruttura.

4. La profondità delle strutture ortogonali alla sponda non potrà, in nessun caso, essere superiore a un quarto dello specchio d'acqua navigabile e superiore a 5 metri di lunghezza fuori tutto. Situazioni particolare per le quali necessitano attracchi/pontili differenti da quanto al punto precedente dovranno, per il tramite dell'Ispettorato di Porto, essere preventivamente valutate ai fini della sicurezza della navigazione da parte di Infrastrutture Venete S.r.l. La presente indicazione sarà verificata al momento della presentazione della domanda edilizia.

5. Tutti gli elementi lignei anche saltuariamente collocati sotto il livello dell'acqua, dovranno essere trattati con opportuni materiali idrorepellenti trasparenti, per ridurre i cicli di manutenzione/sostituzione dei manufatti stessi.

6. Al fine di garantire l'accessibilità all'imbarcazione a persone con disabilità, sono ammessi interventi rivolti alla eliminazione delle barriere architettoniche. Tra gli adempimenti consentiti vi è la realizzazione di un parapetto, garantendo comunque una larghezza di calpestio non inferiore a 90 cm, e di una fascia fermapiede.

7. Si precisa che la manutenzione e la pulizia dello spazio acqueo in concessione, sia dell'alveo che della riva, sono a carico del concessionario. Qualora sia assegnato in concessione soltanto lo spazio acqueo e non una corrispondenza a terra, la riva dovrà essere mantenuta e pulita dal concessionario. Sono altresì in capo ai Concessionari degli spazi acquei gli oneri per garantire la manutenzione e le opere necessarie al mantenimento delle condizioni di navigabilità, nonché della segnaletica ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza per la navigazione.

8. Al fine di favorire le attività di vigilanza e il controllo della legittimità degli interventi, in corrispondenza di ciascun manufatto dovrà essere apposta opportuna targhetta metallica indicante gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal comune di Quarto d'Altino, la quale andrà a sostituire la targhetta afferente a titoli assegnati in precedenza da altri enti. La targhetta dovrà essere affissa in posizione visibile e accessibile sulla briccola più prossima alla riva.

9. In prossimità della precedente dovrà essere affissa, inoltre, targhetta contenente il numero della concessione; è ammessa anche un'unica targhetta contenente gli estremi del titolo abilitativo e del numero di concessione. Medesima targhetta dovrà essere



riportata anche sull'imbarcazione al fine di associare in modo univoco il natante allo spazio acqueo dato in concessione. La targhetta da apporre dovrà essere realizzata in lamierino e dovrà avere dimensione di 20 cm x 15 cm.

10. È categorico e inderogabile il divieto di piantumazioni nei corpi arginali e nelle aree di rispetto idraulico previsto dall'art 96 del R.D. n. 523 in data 25/07/1904;

11. Qualunque danno o guasto, causato alle opere idrauliche per effetto della realizzazione delle singole strutture, dovrà essere tempestivamente riparato in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dal Responsabile di Settore Idraulico del Genio Civile competente.

12. L'Amministrazione si riserva la facoltà di esigere lo spostamento o la rimozione dei manufatti, qualora ciò si rendesse necessario per ragioni di pubblico interesse, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio senza che il concessionario abbia per ciò diritto ad indennità, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.



Tipologie e forme aggregative delle infrastrutture

Si riporta di seguito il repertorio delle tipologie e delle forme aggregative delle infrastrutture.

Eventuali tipologie diverse da quelle indicate saranno oggetto di valutazione da parte dell'Autorità Demaniale.

PARAMETRI DIMENSIONALI DEGLI ORMEGGI

Di seguito si riporta una tabella indicativa del rapporto tra la lunghezza delle imbarcazioni e la lunghezza/larghezza degli ormeggi fatta salva la possibilità di concordare dimensioni differenti con l'amministrazione.

Tabella 1 Tabella indicativa del rapporto tra la lunghezza/larghezza delle imbarcazioni e la larghezza degli ormeggi.

Lunghezza delle imbarcazioni	Larghezza delle imbarcazioni (cm)	Distanza laterale tra le imbarcazioni (cm)	Distanza frontale tra le imbarcazioni (cm)	A Larghezza lorda dell'ormeggio (cm)	B Lunghezza lorda dell'ormeggio (cm)	Larghezza pontile / passerella / banchina (cm)
Fino a 4.00 m	185	60	100	245	500	100
da 4.20 a 4.80 m	215	60	100	275	580	100
da 4.80 a 5.40 m	245	60	100	305	540	100
da 5.40 a 6.00 m	245	60	100	335	700	100
da 6.00 a 6.60 m	275	60	100	335	760	100
da 6.60 a 7.50 m	305	65	100	395	850	100
da 7.50 a 9.00 m	335	90	100	425	1000	100
da 9.00 a 10.50 m	365	90	100	455	1150	100
da 10.50 a 12.00 m	395	90	100	490	1300	100

PONTILE E ATTRACCO

Tipologia A.1 – Pontile composto a forma di T

Modulo costituito da struttura complessa formata da passerella e pontile di servizio al posto barca. Con tale soluzione l'imbarcazione è posta parallela alla riva.

Passerella di accesso allo spazio acqueo

La passerella dovrà essere realizzata di larghezza non inferiore a cm 100 e lunghezza definita in funzione della conformazione dell'argine. Dovrà essere sostenuta da paline non più alte del tavolato che la compone.



Pontile di accesso all'imbarcazione

Il pontile dovrà essere realizzato di larghezza non inferiore a cm 100 e lunghezza massima definita in funzione della lunghezza dell'imbarcazione da installarsi in corrispondenza di una estremità della passerella. Il pontile dovrà essere sostenuto da paline non più alte del tavolato che lo compone. Esso dovrà comunque avere la medesima quota della passerella. La passerella e il pontile dovranno, assieme, assumere la forma di una T.

Briccole di delimitazione della concessione


La briccola è il palo di delimitazione dello spazio acqueo in concessione, al quale viene assicurata l'imbarcazione. Esso dovrà essere alto almeno cm 250 rispetto al livello medio idrometrico del corso d'acqua ma non più alto del margine superiore della riva più prossima. La misura potrà essere differente in funzione delle caratteristiche e delle particolarità del sito, previa autorizzazione degli uffici competenti. È obbligatorio installare soltanto le briccole più prossime alla riva, tra quelle delimitanti lo spazio acqueo, le cui coordinate sono state comunicate in fase di valutazione tecnica del progetto. Qualora i punti fossero già occupati da briccole installate dal titolare della concessione adiacente, è vietato installare ulteriori briccole in tali punti. È possibile inserire una ulteriore briccola, tra le due più prossime alla riva, per assicurare l'imbarcazione.

Tutti i manufatti dovranno essere realizzati con materiale ligneo trattato con vernici conservative trasparenti e installati con procedure capaci di non alterare la conformazione e la stabilità del fondo e della riva del corso acqueo.



***L è la larghezza del corso d'acqua determinata con pelo acqua riferito a quota 0,00 IGM oppure alla quota di ordinaria regolazione idraulica nei corsi d'acqua regimentati.**

La presente tipologia può essere realizzata anche con pontile galleggiante, secondo lo schema tipologico di seguito riportato.



***L è la larghezza del corso d'acqua determinata con pelo acqua riferito a quota 0,00 IGM oppure alla quota di ordinaria regolazione idraulica nei corsi d'acqua regimentati.**

Tipologia A.2 Pontile perpendicolare alla riva

Modulo di struttura attrezzata ortogonale alla sponda del fiume con passerella amovibile di servizio a 1 o 2 posti barca. La struttura si compone di passerella di accesso all'imbarcazione e briccole.

Briccole di delimitazione della concessione

La briccola dovrà essere alta almeno cm 250 rispetto al livello medio idrometrico del corso d'acqua ma non più alto del margine superiore della riva più prossima. La misura potrà essere differente in funzione delle caratteristiche e delle particolarità del sito, previa autorizzazione degli uffici competenti.

È obbligatorio installare soltanto le briccole delimitanti lo spazio acqueo, le cui coordinate sono state comunicate in fase di valutazione tecnica del progetto. Qualora i punti fossero già occupati da briccole installate dal titolare della concessione adiacente, è vietato installare ulteriori briccole in tali punti. È possibile inserire una quinta briccola, tra le due più prossime alla passerella, per assicurare l'imbarcazione.

Passerella di accesso all'imbarcazione



La passerella dovrà essere realizzata di larghezza non inferiore a cm 100 e di lunghezza variabile in funzione della lunghezza dell'imbarcazione, misurata a partire dall'argine del corso d'acqua. È possibile aggiungere alla passerella una porzione amovibile di larghezza non inferiore a cm 100, da disporre in senso perpendicolare alla riva e da usare per collegare la passerella alle sponde aventi inclinazione rilevante.

Si vieta l'infissione di paline nell'argine al fine di sostenere la porzione amovibile della passerella, la quale dovrà essere appoggiata sull'argine stesso e sulla porzione fissa della passerella.

In caso di presenza di più imbarcazioni appartenenti a più proprietari è obbligatoria la condivisione della passerella tra le due concessioni adiacenti e la ripartizione pro quota delle spese di costruzione della stessa tra i due concessionari utenti.

Tutti i manufatti dovranno essere realizzati con materiale ligneo trattato con vernici conservative trasparenti e installati con procedure capaci di non alterare la conformazione e la stabilità del fondo e della riva del corso acqueo.

La tipologia A.2 è ammessa solo nelle adiacenze del pontile pubblico, laddove la larghezza del fiume Sile lo consenta, assicurando in ogni caso che lo spazio acqueo occupi meno di un quarto della larghezza dello spazio acqueo navigabile.



Tipologia A.3 – Pontile parallelo alla riva marginata con banchina

Il modulo ha sviluppo parallelo alla riva e si compone di banchina di accesso all'imbarcazione e briccole. Tale tipologia è applicabile in presenza di rive marginate da strutture fisse.

Briccole di delimitazione della concessione

La briccola è il palo di delimitazione dello spazio acqueo in concessione, al quale viene assicurata l'imbarcazione. Esso dovrà essere alto almeno cm 250 rispetto al livello medio idrometrico del corso d'acqua ma non più alto del margine superiore della riva più prossima. La misura potrà essere differente in funzione delle caratteristiche e delle particolarità del sito, previa autorizzazione degli uffici competenti.



È obbligatorio installare soltanto le briccole più interne al corso d'acqua ~~a est~~ tra quelle delimitanti lo spazio acqueo, le cui coordinate sono state comunicate in fase di valutazione tecnica del progetto. Qualora i punti fossero già occupati da briccole installate dal titolare della concessione adiacente, è vietato installare ulteriori briccole in tali punti. È possibile inserire ulteriori briccole, tra le due più prossime alla riva, per assicurare l'imbarcazione.

Il manufatto dovrà essere realizzato con materiale ligneo trattato con vernici conservative trasparenti e installato con procedure capaci di non alterare la conformazione e la stabilità del fondo e della riva del corso acqueo.

Banchina di accesso all'imbarcazione

La banchina dovrà essere aderente e parallela all'argine e dovrà essere realizzata di larghezza non inferiore a cm 100 e lunghezza pari alla lunghezza lorda dell'ormeggio definita in funzione della lunghezza dell'imbarcazione.

Tutti i manufatti dovranno essere realizzati con materiale ligneo trattato con vernici conservative trasparenti e installati con procedure capaci di non alterare la conformazione e la stabilità del fondo e della riva del corso acqueo.



Tipologia A.4 – Parallela alla riva marginata senza banchina

Il modulo ha sviluppo parallelo alla riva e si compone solamente dalle briccole di delimitazione della concessione. Tale tipologia è applicabile in presenza di rive marginate da strutture fisse.



Tale soluzione è da preferirsi nei casi in cui è necessario evitare l'erosione delle rive e dei presidi spondali esistenti nonché determinare la riduzione della capacità di deflusso del corpo idrico e situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e trascinarsi delle strutture da parte delle acque.

Briccole di delimitazione della concessione

La briccola è il palo di delimitazione dello spazio acqueo in concessione, al quale viene assicurata l'imbarcazione. Esso dovrà essere alto almeno cm 250 rispetto al livello medio idrometrico del corso d'acqua ma non più alto del margine superiore della riva più prossima. La misura potrà essere differente in funzione delle caratteristiche e delle particolarità del sito, previa autorizzazione degli uffici competenti.

È obbligatorio installare soltanto le briccole più interne al corso d'acqua tra quelle delimitanti lo spazio acqueo, le cui coordinate sono state comunicate in fase di valutazione tecnica del progetto. Qualora i punti fossero già occupati da briccole installate dal titolare della concessione adiacente, è vietato installare ulteriori briccole in tali punti. È possibile inserire due ulteriori briccole, tra le due più prossime alla riva, per assicurare l'imbarcazione.

Il manufatto dovrà essere realizzato con materiale ligneo trattato con vernici conservative trasparenti e installato con procedure capaci di non alterare la conformazione e la stabilità del fondo e della riva del corso acqueo.



***L è la larghezza del corso d'acqua determinata con pelo acqua riferito a quota 0,00 IGM oppure alla quota di ordinaria regolazione idraulica nei corsi d'acqua regimentati.**

PASSO A BARCA

